

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ORTI ANZIANI DI IMOLA

## TITOLO I

### Denominazione – sede ART. 1

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi degli artt. 36 e segg. Del Codice Civile, un'associazione non riconosciuta, operante nei settori ricreativo, culturale, aggregativo, che assume la denominazione di Associazione Orti Anziani. L'associazione ha la sede legale presso Zona Orti Bel Poggio, Via Bel Poggio 1/E, Imola, e la sua durata è illimitata.

## TITOLO II

### Scopo – Finalità ART. 2

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Essa opera senza scopo di lucro e con la finalità di realizzare luoghi di incontro e di socializzazione, in particolare per gli anziani con l'obiettivo di mantenerne l'integrità psicofisica, prolungarne l'autonomia e la socializzazione per prevenire situazioni di isolamento e solitudine, e quindi ritardare l'istituzionalizzazione dell'anziano, mediante l'attività prevalente di assegnazione in coltivazione di orti comunali agli anziani pensionati e inoltre: il gioco delle bocce e delle carte, l'organizzazione di feste, di serate danzanti ed altre attività ricreative (presso alcune zone).

L'associazione può aderire ad altre associazioni che abbiano le medesime finalità.

## TITOLO III

### Soci ART. 3

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Sono espressamente esclusi ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Qualsiasi cittadino residente nel Comune di Imola può chiedere di diventare socio dell'Associazione per accedere all'assegnazione di un orto.

I requisiti necessari per associarsi e concorrere all'assegnazione di un orto sono i seguenti:

- possedere i requisiti per l'assegnazione previsti dall'apposito regolamento del Comune di Imola.

I richiedenti non devono essere proprietari né avere in coltivazione altri terreni nel territorio del Comune di Imola.

Possono diventare soci senza limite di età e senza limite di residenza nel Comune di Imola coloro che frequentano le strutture degli orti per partecipare alle attività ricreative e culturali promosse.

Tali soci hanno eguali diritti e doveri degli assegnatari orti ma non possono accedere alle aree ortive se non previa autorizzazione degli assegnatari.

**ART. 4** Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda, al Comitato di gestione di ciascuna zona sull'apposito modulo, presentando la documentazione richiesta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, sarà rilasciata la tessera sociale, sarà fatta l'iscrizione nel libro soci e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

**ART. 5** La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

**ART. 6** I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Ai soci è vietato cedere a terzi i prodotti dell'orto dietro qualsiasi compenso.

#### **Perdita della qualifica di socio ART. 7**

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

**ART. 8** Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Comitato di Gestione con la restituzione della tessera sociale e hanno effetto a partire dall'annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Comitato di Gestione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Comitato di Gestione dev'essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale dev'essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

**ART. 9** Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

#### **TITOLO IV**

##### **Risorse economiche – Fondo Comune ART. 10**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, d'istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

##### **Esercizio Sociale ART. 11**

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **TITOLO V**

##### **Organi dell'Associazione ART. 12**

Sono organi obbligatori dell'Associazione:

- A) **l'Assemblea degli Associati**, formata da tutti i soci delle zone orti;
- B) **il Consiglio Direttivo**, è eletto dall'assemblea dei soci;
- C) **il Presidente** del Consiglio Direttivo, eletto dal Consiglio al suo interno.

Tutti i membri degli organi direttivi svolgono la loro funzione a titolo volontario e gratuito. Può essere previsto solo un rimborso delle spese entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

### **Assemblea ART. 13**

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Comitato di Gestione.

**ART. 14** L'Assemblea ordinaria, composta da tutti i soci, delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta sia presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio Direttivo;
- b) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dove devono confluire i bilanci di ogni singola zona orti, a cui è comunque garantita la disponibilità dei propri fondi, fatte salve le spese comuni dell'Associazione stessa (assicurative ed altre);
- c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- d) approvazione di eventuali Regolamenti;
- e) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

**ART. 15** L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

**ART. 16** La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nella bacheca delle varie zone orti almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico – finanziario. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare o da almeno 1/10 dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuto o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L'assemblea decide preventivamente, tramite volto palese, se tutte le successive decisioni devono essere assunte mediante votazione segreta o palese. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

**ART. 17** L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Consiglio Direttivo ART. 18**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materiale su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

Nella convocazione, di norma recapitata a mezzo lettera, fax o e-mail, da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza, sono indicati gli argomenti da trattare.

E' valido con la presenza della metà dei componenti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Prima delle votazioni si approva, a voto palese, se adottare il voto segreto o palese

Elegge al suo interno:

- a) il Presidente dell'Associazione Orti Anziani
- b) un Vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza

- c) un Amministratore che segue l'amministrazione dell'Associazione
- d) un Segretario per la verbalizzazione delle riunioni;
- stipula gli atti e contratti inerenti l'attività tra cui la convenzione con l'Amministrazione Comunale
- affronta e risolve i problemi comuni delle varie zone
- attua le linee di indirizzo dell'attività decise nell'assemblea dei soci
- propone all'assemblea dei soci eventuali modifiche al Regolamento interno e allo Statuto dell'Associazione
- stabilisce l'ammontare del costo della tessera associativa, dell'assicurazione e di tutte le altre eventuali spese da addebitare ai soci
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, formati dai bilanci delle singole zone (come riportato all'Art. 14)
- dirime eventuali scorrettezze o comportamenti dei soci in grave contrasto con il presente Statuto o con i Regolamenti interni. Può assumere provvedimenti che comportino anche la revoca dell'assegnazione dell'orto che dev'essere verbalizzata nel registro dei verbali e comunicata per iscritto all'interessato. Eventuali provvedimenti possono essere assunti dopo aver ascoltato l'assegnatario e il Comitato di Gestione della zona di competenza.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio anche un rappresentante degli Organi di Partecipazione e dei Centri Sociali imolesi.

#### **Presidente ART. 19**

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri d'iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o d'impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **Organi decentrati ART. 20**

Sono organi decentrati obbligatori dell'Associazione:

- A) **l'Assemblea di ciascuna zona orti**
- B) **il Comitato di Gestione**
- C) **il Coordinatore**
- D) **il Cassiere**

#### **Assemblea di ciascuna zona orti. ART. 21**

- è composta dai soci della zona. E' indetta di norma dal Comitato di Gestione almeno 1 volta all'anno, è presieduta dal coordinatore o da suo delegato e viene convocata con un preavviso minimo di 20 giorni mediante avviso affisso nella bacheca della zona;
- l'Assemblea dev'essere inoltre convocata su richiesta del Presidente dell'Associazione Orti Anziani o su richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati della zona;
- è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in prima convocazione ed è valida qualsiasi sia il numero dei presenti in seconda convocazione. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare la data sia della prima che della seconda convocazione che devono essere indette a distanza di almeno 24 ore;
- le decisioni avvengono a maggioranza dei presenti;
- elegge il Comitato di Gestione decidendo prioritariamente il numero dei componenti da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri;
- verifica le attività del Comitato di Gestione che può sciogliere qualora violi gravemente i principi fissati dal presente Statuto;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo.

#### **Comitato di Gestione Zone Orti. ART. 22**

In ciascuna zona orti è costituito un Comitato di Gestione, formato da un numero dispari di

componenti definito di volta in volta dall'assemblea dei soci, da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti fra gli associati. Dura in carica 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti; I componenti il Comitato di Gestione devono essere eletti all'interno di una lista di candidati precedentemente predisposta. La lista per la raccolta delle candidature dev'essere affissa in bacheca per almeno 10 gg. precedenti la riunione dell'assemblea. Qualsiasi socio ha diritto a candidarsi. All'interno del Comitato di Gestione vengono nominati il coordinatore ed il cassiere che fanno parte del Consiglio Orti Anziani. Il Comitato di Gestione:

- è convocato dal Coordinatore e nella convocazione, di norma recapitata a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza, sono indicati gli argomenti da trattare. Delle sedute viene redatto un breve verbale sull'apposito registro;
- è valido con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti;
- convoca l'assemblea dei soci della propria zona almeno una volta all'anno o su richiesta del Presidente dell'Associazione Orti Anziani o di 1/10 dei soci;
- accoglie le domande per l'ammissione a socio, provvede all'assegnazione dell'orto e aggiorna il libro soci;
- delibera in merito alla gestione della zona orti e ne promuove le attività sulla base delle indicazioni fornite dall'Assemblea dei soci;
- costituisce eventuali gruppi di lavoro per una più efficace gestione delle attività, avvalendosi anche di persone esterne al Comitato di Gestione. I membri del Comitato di Gestione e i soci svolgono la loro funzione a titolo volontario e gratuito. Può essere previsto solo un rimborso delle spese entro limiti preventivamente stabiliti dal Comitato di Gestione.

Qualora in una zona non si riesca a eleggere il Comitato di Gestione, il Consiglio Orti Anziani procederà al Commissariamento dell'area.

**ART. 23** In caso di mancanza di uno o più componenti del Comitato di Gestione, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Comitato di Gestione provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda all'elezione di un nuovo Comitato di Gestione.

#### **Coordinatore ART. 24**

- fa parte di diritto del Consiglio Direttivo
- convoca e presiede il Comitato di Gestione e ne dirige i lavori.

#### **Cassiere ART. 25**

- fa parte di diritto del Consiglio Direttivo
- riscuote dai soci le quote annuali
- effettua i pagamenti e le riscossioni
- predispose, in collaborazione con il coordinatore ed il Comitato di Gestione, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della zona
- si occupa di tutte le operazioni contabili.

#### **Pubblicità e trasparenza degli atti sociali ART. 25**

Il Consiglio Direttivo e ciascun Comitato di Gestione devono dotarsi di:

- a) un libro soci con relativi dati anagrafici;
- b) un registro dei verbali su cui vengono riportate le deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Orti Anziani e, nelle varie zone, del Comitato di gestione
- c) un registro contabile su cui riportare entrate e uscite

Dev'essere comunque assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci

per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

#### **Inventario beni ART. 26**

Il Comitato di Gestione di ciascuna zona provvede sistematicamente alla verifica e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili.

#### **TITOLO VI**

#### **Scioglimento ART. 27**

Lo scioglimento dell'Associazione dev'essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidenti del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Clausola compromissoria ART. 28**

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna, Sezione Distaccata di Imola.

#### **Norma finale ART. 29**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, perché applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Fatto, letto e approvato dall'Assemblea dell'Associazione Orti Anziani in data 09.05.2016.

**Il Presidente**  
Vanni Cavina

**Il Segretario**  
Silvio Tarroni